

PIANO TRANSIZIONE 5.0

Legge 29 aprile 2024, n. 56 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2024)

Premesso che il Perito Industriale che svolge le attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0 deve stipulare una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni elenchiamo di seguito le polizze che la scrivente Società di brokeraggio mette a disposizione dei Professionisti Tencici che devono adempiere a questo obbligo:

- 1) La polizza Convenzione per la Responsabilità Civile Professionale che prevede la copertura ALL RISKS senza alcuna esclusione riferita a perizie, certificazioni, attestazioni o al danno erariale;
- 2) La polizza dedicata che assicura solamente la specifica attività di certificazione prevista dal Piano Transizione 5.0;
- 3) La polizza Single Project che assicura la singola certificazione.

Elenchiamo inoltre di seguito i controlli che il Perito Industriale deve effettuare sulla propria polizza di responsabilità civile professionale:

- in presenza di Polizza ALL RISKS:
verificare che la polizza sia veramente all risks, che copra cioè tutti i rischi tranne quelli esclusi in modo esplicito. È opportuno verificare che tra le esclusioni non siano presenti le perizie, le certificazioni, le attestazioni e il danno erariale;
- in presenza di Polizza Rischi Nominati:
verificare che le attività di perizia, certificazione, attestazione e il danno erariale siano esplicitamente previste nella polizza stipulata;
- controllare i massimali:
il massimale previsto dalla polizza di responsabilità civile professionale deve infatti essere adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione;
- verificare che non esistano sottolimiti, ovvero tetti di massimale per alcune specifiche attività;
- verificare che non esistano vincoli alla responsabilità solidale.

Quali sono i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post di cui all'Art. 15 Comma 6 della Legge 29 aprile 2024, n.56

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i **periti industriali** e i **periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione"**, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

La Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale di cui all'Art. 15 Comma 8 della Legge 29 aprile 2024, n.56

Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, [i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni](#) garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Il GSE ha chiarito che:

Nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un professionista abilitato [comprende anche il rischio per le attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza](#). È responsabilità del professionista, altresì, fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.